



# CITTA' DI CORNATE D'ADDA

## PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

DELIBERAZIONE N. **28**  
in data: **29/06/2021**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021.  
REGOLAMENTAZIONE MISURE UTENZE NON DOMESTICHE,  
PERIODO EMERGENZA DA COVID-19

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno alle ore 18:00 previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

I signori consiglieri sono collegati mediante piattaforma telematica Go To Meeting.

All'appello risultano:

---

COLOMBO GIUSEPPE FELICE	P	FERRO MELISSA	P
QUADRI FABIO	P	NAVA STEFANO	P
ARLATI ANNAMARIA	P	PIROLA ROSANNA	P
VIGANO' ANTONIO VINCENZO	P	BERETTA GABRIELE	P
TERUZZI MARIA CRISTINA	P	PANZERI ANDREA	P
COGLIATI BEATRICE	P	QUADRI GLORIA	A
QUADRI GIANLUCA	P	RIVA FRANCESCA ALESSANDRA	P
BORSA NATALINO	P	RADAVELLI MORENA	A
GRANATIERO NICOLO'	A		

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Generale **dr.ssa Antonia Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Giuseppe Felice Colombo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021. REGOLAMENTAZIONE MISURE UTENZE NON DOMESTICHE, PERIODO EMERGENZA DA COVID-19

La presente seduta si è svolta in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, in modalità sincrona, con l'utilizzo della piattaforma telematica Go To Meeting, con la possibilità di tutti i componenti, compreso il segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale.

Il collegamento in video conferenza ha consentito al Segretario Comunale di accertare all'ora di apertura del collegamento l'identità dei componenti intervenuti in audio e video. Tutti i partecipanti intervengono da remoto.

Anche il segretario comunale: dott.ssa Antonia Tarantino assiste ed interviene da remoto nella seduta.

Il Collegamento in audio-video ha consentito al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto segue:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2014 l'imposta Unic80
- a Comunale "IUC", composta dall'imposta municipale propria "IMU" di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, dal tributo servizi indivisibili "TASI", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili comunali, dalla tassa sui rifiuti "TARI", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all'articolo 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- lo stesso comma 738 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668.

Considerato che Il comma 527 dell'art. 1 della L. 205/2017 ha attribuito all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Viste le delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA:

- n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" ed in particolare, l'allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*"
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF.

Dato atto che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, da applicare a decorrere dall'anno di imposta 2020.

Atteso che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Evidenziato che la tassa sui rifiuti "TARI":

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (comma 29 art. 14 D.L.201/2011);
- è corrisposta in base a tariffa riferita ad anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/1992.

Richiamati in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013 e s.m.i.:

- comma 651, in base al quale, nella commisurazione della tariffa, occorre tenere conto dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti. Al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (comma così modificato dal comma 27 art. 1 L. n. 208/2015);
- comma 653 il quale recita "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani con possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

Considerato che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 di ARERA già citata, rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Richiamato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale in questa stessa seduta.

Dato atto che la determinazione delle tariffe deve essere effettuata seguendo i seguenti criteri in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e non domestiche;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi attribuiti a tali utenze applicata alla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero di componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, da determinarsi all'interno di range prestabiliti minimi e massimi, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per le utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;
- la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire secondo "criteri razionali";
- alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

- per le utenze non domestiche l'art. 6 dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione delle categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;
- viene individuato il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle.

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto a norma del c.d. Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021, di cui all'allegato A alla deliberazione Arera n. 443/20020, strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Richiamata la propria precedente deliberazione con la quale si approva la relazione ed il PEF piano economico-finanziario redatti secondo il metodo ARERA, il quale espone un costo complessivo pari ad € 1.067.413, di cui € 713.862 costi variabili ed € 353.551 costi fissi.

Preso atto che:

- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ha imposto una rimodulazione della quota variabile;
- la condizione sopra indicata ha comportato una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;
- di conseguenza, rispetto agli anni precedenti il 2020, la ripartizione dei costi tra fissi e variabili risulta differente.

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Identificate a tal fine le seguenti entrate da decurtare dal PEF, pari a complessivi € 98.781,60:

- entrate relative al contributo del MIUR in misura pari a quanto corrisposto per l'anno 2020 € 4.552,37;
- entrate effettivamente conseguite derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI, comprensive di sanzioni applicate negli atti di accertamento, pari a quanto realizzato o nel 2020: € 5.440,97;
- utilizzo avanzo vincolato derivante dalla gestione della TARI, risultante dal rendiconto della gestione 2020: € 88.788,26.

Dato atto che attraverso l'applicazione della tariffa nei termini di cui al presente provvedimento, si attua la copertura dei costi del servizio per € 968.631,40, pari alla differenza tra il totale dei costi come risultanti dal PEF e le entrate elencate al punto precedente.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI 2021 secondo quanto previsto dagli allegati, predisposti in applicazione dei seguenti criteri esplicitati sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- non disponendo il Comune di Cornate d'Adda di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze, il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa è stato effettuato con riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999;
- l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche, attraverso la determinazione dei rifiuti riferibili alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 15 comma 3 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- i coefficienti di adattamento ka utilizzati nell'elaborazione della parte fissa della tariffa delle utenze domestiche sono quelli di riferimento stabiliti dal D.P.R. 158/1999;
- i coefficienti di riferimento utilizzati quali indici di produttività di rifiuti per le utenze domestiche, coefficienti kb, sono stati individuati all'interno dei range fissati dal D.P.R. N. 158/1999 e comunque al di sotto dei limiti massimi, in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

- i coefficienti di riferimento che vengono utilizzati quali indici di produttività di rifiuti riferiti alle utenze non domestiche, coefficienti Kc e kd, sono contenuti nei limiti di oscillazione previsti dal D.P.R. 158/1999.
- vengono individuati bassi coefficienti per alcune tipologie di attività legate ad uso da parte della cittadinanza, tenuto conto degli ampi spazi utilizzati, ma della ridotta capacità di produrre rifiuti (vedi per es. scuole, biblioteche, ...);
- per quanto riguarda la categoria 03 il regolamento per la disciplina della TARI ha previsto l'istituzione di due sottoclassi, "03.01 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" e "03.02 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, scoperti"; si è ritenuto di applicare un coefficiente ridotto alla sottocategoria relativa all'attività svolta allo scoperto tenuto conto degli ampi spazi utilizzati, ma della ridotta capacità di produrre rifiuti.

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Dato atto che:

- le modifiche apportate con il D. Lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, al D. Lgs. n. 152/2006, hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;
- tali modifiche riguardano i rifiuti prodotti da parte delle utenze non domestiche.

Ritenuto, per tale considerazione, che le variazioni tariffarie conseguenti non debbano impattare sulle tariffe applicate alle utenze domestiche.

Considerato che:

- ai sensi del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti alle utenze domestiche viene assicurata una riduzione dei costi attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tale utenza, di una quota calcolata in misura percentuale compresa tra il 60% e il 90%, dei proventi derivanti dal recupero di materiali raccolti in maniera differenziata;
- tale percentuale deve essere individuata annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe.

Dato atto che i proventi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata sono stati individuati nel PEF in € 40.490,00 e ritenuto di detrarre dai costi variabili imputabili alle utenze domestiche una quota pari al 90% dei proventi stessi (€ 36.441,00), mentre la restante quota del 10% viene detratta dai costi variabili delle utenze non domestiche.

Considerato che il quadro delle riduzioni da assumere quale riferimento per la concreta applicazione della tariffa è definito dal regolamento per l'applicazione del Tributo e che, nella determinazione delle tariffe, si è tenuto conto dell'incidenza delle stesse.

Visto il prospetto di Ripartizione dei Costi del Piano Finanziario tra Fissi e Variabili e suddivisioni degli stessi tra Utenze Domestiche (UD) e Non Domestiche (ND), allegato 1 – prospetto 1) alla presente deliberazione.

Dato atto che i coefficienti Ka – Kb – Kc –Kd per la determinazione della tariffa anno 2021 sono riportati rispettivamente nell'allegato 1 - prospetti 3) 4) 6) e 7) allegati al presente atto quale parte integrante.

Visti gli scenari tariffari riportati sempre nell'allegato 1 - prospetti 3) 4) 6) e 7), in cui viene esplicitato l'iter di formazione della tariffa ai sensi del DPR 158/1999.

Considerato che sulla base dei precedenti prospetti, risultano determinate le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, così come meglio riassunte nei prospetti 2), utenze domestiche, e 5), utenze non domestiche, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale.

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  
oltre ai provvedimenti emanati in sede regionale.

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività economiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio.

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;
- è necessario quindi adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, sia per favorire la ripresa economica del territorio sia in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni.

Dato atto che, in materia di potestà regolamentare:

- l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *“per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, testualmente recita *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*.

Richiamato l'art. 28 del Regolamento comunale sulla Tassa rifiuti approvato in questa stessa seduta e reso immediatamente eseguibile, che prevede espressamente: *“Ai sensi del comma 660, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ulteriori agevolazioni potranno essere approvate annualmente dal Consiglio Comunale anche all'interno della delibera di determinazione delle tariffe per l'anno di competenza. La relativa copertura verrà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ad esclusione di specifiche previsioni normative. I requisiti, le tempistiche e le modalità per aver diritto alla riduzione o esenzione verranno stabilite nella stessa delibera di Consiglio Comunale di cui al precedente comma 1.*

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73 in data 25/05/2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” il quale prevede:

1. *“In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”;*

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

Dato atto che, in attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 6 sopra richiamato ed in base alle indicazioni ivi contenute, al fine della determinazione della suddetta somma, si è fatto riferimento agli importi stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città del 10/06/2021 e divulgati da ANCI IFEL dai quali risulta che il fondo spettante a questo Comune viene stimato in € 70.366.

Dato inoltre atto che le risorse assegnate nel 2020, finalizzate all'applicazione di agevolazione della tariffe, non utilizzate e quindi confluite nell'avanzo di amministrazione 2020 parte vincolata da legge, ammontano ad € 57.379,30.

Ritenuto, da parte di questa amministrazione, di attenuare l'onerosità della tassa sui rifiuti alle utenze non domestiche (attività produttive, commerciali o di servizi) interessate dalle chiusure obbligatorie, dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, fortemente danneggiate dai divieti negli spostamenti e da limitazioni, dirette e indirette, prevedendo una riduzione d'ufficio della quota variabile sulle tariffe 2021, con applicazione di un abbattimento forfettario del 100% della quota variabile e del 50% della quota fissa in funzione della categoria economica di appartenenza e come meglio individuate nell'allegato 2.

Rilevato che l'importo complessivo stimato sulla base delle simulazioni effettuate è quantificabile in € 88.000,00, e che tali agevolazioni verranno prioritariamente finanziate con il fondo di cui di cui all'art. 6 D.L. n. 73/2021 e per la differenza con le risorse assegnate nel 2020, finalizzate all'applicazione di agevolazione della tariffe e non utilizzate .

Atteso che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti da essa derivati.

Richiamato il regolamento approvato in questa stessa seduta con il quale si definisce che il comune riscuote il tributo TARI suddividendo le somme dovute in almeno due rate semestrali.

Ritenuto, in ragione dello scenario di emergenza sanitaria, di stabilire il termine del 15 ottobre 2021 per il versamento della prima rata di acconto della TARI anno 2021 riferita al 1° semestre ed il 31 dicembre 2021 per il versamento della rata a saldo, calcolata a conguaglio.

Preso atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato articolo 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011.

Verificato che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuate mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il

28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Visti:

- il comma 16 art. 53 della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la deliberazione delle tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale si stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, disponendo altresì, che detto termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Preso atto che limitatamente al 2021, l'art. 30 c. 5, D.L. n. 41/2021 come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000 (allegato 3).

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 da parte del responsabile del settore finanziario.

Dato atto che sono presenti e votanti n. 14 consiglieri.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

## D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti "TARI" per l'esercizio 2021, i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe, il riparto dei costi risultati dal Piano Finanziario, così come determinati sulla base dei seguenti prospetti di cui allegato 1):
  1. Ripartizione dei Costi del Piano Finanziario tra Fissi e Variabili e suddivisioni degli stessi tra Utenze Domestiche (UD) e Non Domestiche (ND);
  2. Tariffe delle utenze domestiche;
  3. Scenario tariffario parte fissa della tariffa con coefficienti Ka - Quf - utenze domestiche
  4. Scenario tariffario parte variabile della tariffa con coefficienti Kb - Quv - Cu utenze domestiche
  5. Tariffe utenze non domestiche
  6. Scenario tariffario parte fissa della tariffa con coefficienti Kc -Qapf – utenze non domestiche;
  7. Scenario tariffario parte variabile della tariffa con coefficienti Kd – Cu utenze non domestiche.
3. di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune come determinate al punto precedente, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza.
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2021.
5. di applicare la riduzione del 100% della quota variabile e del 50% della quota fissa alle utenze non domestiche elencate nell'allegato 2 al presente atto.
6. Di dare atto che le riduzioni tariffarie sono stimate complessivamente in € 88.000,00 e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, finalizzati all'applicazione di agevolazione della tariffe, non utilizzati e quindi confluiti nell'avanzo di amministrazione 2020 parte vincolata da legge.



7. di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, senza gravare di ulteriori incombenze le attività economiche, saranno applicate d'ufficio.
8. di individuare con il presente atto il termine del 15 ottobre 2021 per il versamento della rata di acconto TARI riferita al 1° semestre e il termine del 31 dicembre 2021 per il versamento della rata a saldo del tributo, calcolata a conguaglio, nel mese di dicembre 2021.
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Considerato che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2021.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con urgenza.

Con successiva separata votazione di voti unanimi favorevoli resa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

## D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Delibera di C.C. n. 28 del 29/06/2021

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Felice Colombo**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dr.ssa Antonia Tarantino**

---